

Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o professionale, voucher

NO CIG SI' TRACCIABILITA'

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o professionale, di cui agli articoli 2222 e 2230 del codice civile, da parte dell'Associazione

Art. 2 (Individuazione del fabbisogno)

1. Gli incarichi di cui all'articolo 1 possono essere conferiti a soggetti con competenza anche tecnica od operativa, per esigenze correlate ad attività statutarie

2. Il responsabile del procedimento competente accerta:

- a) la corrispondenza dell'oggetto della prestazione con le competenze dell'Associazione
- b) la correlazione dell'oggetto della prestazione ad iniziative o attività gestite o patrocinate dall'Associazione, in particolare per l'organizzazione del Festival
- c) l'impossibilità oggettiva di individuare, nell'ambito del personale in servizio, la professionalità idonea allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;
- d) la temporaneità della prestazione e la natura di particolare specializzazione e competenza anche tecnica od operativa richiesta per lo svolgimento della stessa;
- e) la proporzionalità tra il compenso da corrispondere e l'utilità attesa dallo svolgimento dell'incarico.

3. In relazione agli elementi individuati, il responsabile del procedimento competente ne determina l'oggetto, la durata, il luogo e le modalità di esecuzione o di adempimento della prestazione, nonché il compenso e le modalità di pagamento, comunque condizionate all'effettiva realizzazione della stessa.

4. Si prescinde dal requisito della particolare specializzazione e competenza in caso di conferimento di incarichi individuali aventi natura occasionale o per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte e dello spettacolo, anche in relazione ad aspetti organizzativi, relazionali, di promozione, o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 3 (Criteri, requisiti e modalità di conferimento degli incarichi)

1. Il responsabile del procedimento competente predispose un apposito avviso col quale invita soggetti interessati a presentare la propria candidatura per l'incarico, con allegato il curriculum vitae. Nell'avviso sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione circostanziata della tipologia e dell'oggetto dell'incarico;
- b) specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) compenso massimo proposto per la prestazione ed eventuali modalità di pagamento;
- e) luogo e modalità di esecuzione o adempimento della prestazione oggetto dell'incarico;
- f) requisiti di ordine generale per l'ammissione alla procedura comparativa, di cui al successivo comma 2;
- g) criteri di comparazione delle candidature e dei relativi curricula;
- h) l'indicazione dei termini e delle modalità di svolgimento della procedura comparativa;

2. Per l'ammissione alla procedura comparativa i candidati devono essere in ogni caso in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

- a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, salvi i casi in cui il particolare oggetto dell'incarico ne richieda il conferimento a soggetti privi di tale requisito;
- b) godimento dei diritti civili e politici;

- c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) i requisiti di particolare specializzazione e competenza salvo quanto previsto sub articolo 2, comma 4.
3. Tutti i requisiti e gli eventuali titoli richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature e dei relativi curricula.
4. L'avviso di cui al comma 1 è pubblicato sul sito web

Art. 4 (Procedura comparativa)

1. Il Direttore predisporre, per sottoporre al CdA, la procedura di valutazione, anche attraverso commissioni interne appositamente costituite, delle candidature e dei curricula pervenuti.
2. Ad ogni singola candidatura e curriculum viene attribuito un punteggio, in base ai criteri di comparazione indicati nell'avviso, che valuti i seguenti elementi:
- a) qualificazione culturale e professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza del settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso massimo proposto;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico.
3. Espletata la procedura di valutazione, il Direttore porta in Cda l'esito dei lavori. L'incarico al candidato prescelto, viene conferito dal Cda.
4. Qualora ci sia carattere d'urgenza, in relazione alle tempistiche per cui si rende necessario l'intervento dell'incaricato o in caso di situazioni straordinarie, il Direttore può conferire direttamente l'incarico che verrà ratificato nel Cda successivo.

Art. 5 (Esclusioni)

1. Può procedersi all'affidamento dell'incarico prescindendo dall'espletamento della procedura comparativa nei seguenti casi:
- a) procedura comparativa andata deserta, purché non vengano modificati gli elementi previsti nell'avviso di selezione;
 - b) collaborazioni meramente occasionali, riconducibili ad esigenze non ricorrenti o continuative, che si esauriscano in una prestazione temporaneamente limitata, con esborso di modica entità, che si quantifica in € 3.000 oltre il rimborso spese, quali la partecipazione o l'organizzazione di concerti, eventi culturali, convegni e seminari, singoli docenze, scrittura testi, libri, traduzioni di pubblicazioni e simili.

Art. 6 (Durata dell'incarico e pagamento del compenso)

1. Il CdA, ove ravvisi un motivato interesse, può prorogare la durata dell'incarico al solo fine di completare la prestazione, qualora il ritardo non sia imputabile al soggetto affidatario e fermo restando il compenso pattuito.
2. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della prestazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi di attività oggetto dell'incarico.